



CIRCOLARE N. 08 – 2016

Notifica via Pec anche per gli avvisi di accertamento

Brescia, 05 dicembre 2016

A partire dal **1° luglio 2017** la notifica via **Pec** è estesa agli **avvisi di accertamento** e agli **atti di rettifica delle rendite catastali**.

Normativa - *In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, **la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi** istituiti con legge dello Stato **può essere effettuata direttamente dal competente ufficio** con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).***

Qualora la casella di posta elettronica risulti satura oppure l'indirizzo e-mail non risulta valido l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.

L'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, **senza ulteriori adempimenti a proprio carico.**

Perfezionamento della notifica – Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, **la notifica si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio**, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso, nel sito *internet* della InfoCamere qualora la notifica via Pec non vada a buon fine.

Ricordiamo che dal **1° giugno 2016** per le cartelle esattoriali emesse da **EQUITALIA** la notifica alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene esclusivamente tramite Pec.

Si raccomanda pertanto di verificare regolarmente il contenuto della propria casella PEC per evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dal decorso dei termini per presentare ricorso o pagare il dovuto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

